



Il Difensore Civico

Decisione n. 8 del 6 marzo 2023

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202315711).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 18/01/2023 ed acquisita in pari data al protocollo n. 0100, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito formatosi sulla propria istanza inviata al Comune di (OMISSIS) in data 20/11/2022, volta ad ottenere la seguente documentazione:

- Modifiche frequenza antenna telefonia mobile (OMISSIS) ed in particolare copia della documentazione progettuale della modifica apportata ed il documento in essa contenuto inerente i calcoli elettromagnetici – Analisi impatto elettromagnetico AIE;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 0137 del 24/01/2023 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione:

- ha provveduto a notificare al Comune di (OMISSIS) la richiesta di riesame del Sig. (OMISSIS);
- ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE, scaduto il termine di 20 giorni, l'Amministrazione comunale non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica;

CONSIDERATO CHE, seppur l'istanza originaria, presentata al Comune di (OMISSIS), non sia stata espressamente inquadrata come richiesta di accesso documentale ai sensi dell'art 22 della L. n. 241/1990, si può ben delineare indubitabilmente un interesse, diretto ed attuale dell'istante, volto a tutelare la propria salute e quella dei propri familiari;

RITENUTO CHE ai sensi della L. n. 241/90, sussiste, nel caso di specie, in capo all'istante un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente



tutelata e collegata al documento oggetto di accesso, come espressamente previsto dalla medesima Legge;

VALUTATO CHE “il diritto di accesso è sempre fondato sull’interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/09/2006 n° 5636);

RITENUTO infine che, per quanto sopra esplicitato, sussistono in capo all’istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione oggetto di accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l’istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dal Sig. **(OMISSIS)**, volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è accolta;
- la presente Decisione è comunicata all’istante e al Comune di **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale
Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.